



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 5 del 23 giugno 2023

GESTIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NON RETRIBUITE

Sia pur in casi limitati vengono indicate dal cliente al consulente - nella fase di raccolta degli elementi utili alla elaborazione degli stipendi - assenze non retribuite di dipendenti ancorché ci si trovi di fronte a soggetti assunti con contratti a tempo pieno – Full-Time (cfr. nostre newsletter n. 22 del 27/12/2017, n. 12 del 20/12/2018, n. 15 del 28/12/2019 e n. 05 del 19/04/2022).

Si ricorda che queste assenze (qualora ingiustificate) devono essere assoggettate in ogni caso a contributi (cfr. anche nostra newsletter n. 25/2015).

Gli stessi giudici di legittimità (sentenza 3 giugno 2019, n. 15120), hanno affermato che la contribuzione è **dovuta** ove si rilevi una assenza del lavoratore o una “sospensione” della prestazione lavorativa **DIVERSA** dalla malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione guadagni, **aspettativa e permessi non retribuiti previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro Applicato.**

È consigliabile, pertanto, raccogliere dai dipendenti documentazione attestante tali circostanze (ad esempio certificato medico in caso di assenze per visite mediche, malattie dei figli etc.) onde poter documentare le assenze e chiarire così la situazione in sede di eventuale ispezione.

Da ultimo va ribadito che nella ipotesi, peraltro marginale, in cui tali assenze servano a far quadrare netti concordati, vi è il rischio di essere esposti - in caso di azione rivendicativa da parte del dipendente - al pagamento allo stesso dell'equivalente in danaro delle citate assenze, laddove naturalmente queste risultino essere fittizie, costringendo altresì il datore di lavoro al pagamento delle relative retribuzioni maggiorate di contributi, premi, ritenute, sanzioni e spese.

È consigliabile, inoltre, in fase di contrattazione con il lavoratore, di non accordarsi mai per netti predeterminati ma far sempre riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro e alle paghe **LORDE** ivi previste. Sarà compito del consulente a quel punto stabilire le trattenute di legge e determinare così il netto dovuto. Da ciò si desume che non è possibile promettere al lavoratore un netto nella fase preliminare all'assunzione, salvo gli importi non siano particolarmente elevati e trovino così capienza nelle retribuzioni contrattuali.

È importante rimarcare che sotto questo profilo gli organi deputati alle verifiche, specialmente in questo periodo, stanno mostrando particolare attenzione.